



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali**

Proc. n. 1889 /2017 SI

**Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni**

letta proposta di accordo di composizione della crisi redatta nell'interesse di Gigliotti Maria Rosaria e l'istanza di omologa avanzata dal difensore di quest'ultima;  
sentite le parti all'udienza del 10 gennaio 2019 e richiamato quanto osservato nel provvedimento del 14 gennaio 2019;  
richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già deliberate in sede di fissazione di udienza;  
evidenziato:

- Che la proposta di accordo prevede il pagamento il pagamento anticipato in unica soluzione dei crediti privilegiati; il pagamento del creditore chirografario e dei creditori prededucibili nell'arco di 6 anni;
- Che appare rispettato l'ordine delle prelazioni stabilite dal codice civile (salvo per quanto riguarda le prededuzioni, per cui tuttavia vi è accettazione del programma di pagamento da parte di difensore e professionista OCC) ed è assicurata una durata complessiva del piano che può dirsi ragionevole, così come ragionevole appare la quota di soddisfacimento del creditore chirografario (40%);
- Che corretta appare la quantificazione delle spese in prededuzione;
- Che la ricorrente garantisce all'erario il soddisfacimento integrale del credito IVA (con conseguente rispetto del divieto di falcidia di cui all'art. 7 comma 1 l. 3/2012) e il soddisfacimento parziale delle altre tipologie di credito privilegiato, in maniera, tuttavia, che può dirsi consentita ai sensi del già citato art. 7 l. 3/2012, alla luce dell'assenza di un'alternativa liquidatoria (non essendo la ricorrente proprietaria di beni mobili o immobili) e considerandosi l'ammontare assolutamente esiguo dei crediti in questione; rilevato che la proposta ha incontrato l'assenso di tutti i creditori e che il gestore ha attestato, con motivazione compiuta, la fattibilità del piano;



osservato, altresì, che a alla luce di quanto disposto da questo giudice all'udienza del 10 gennaio 2019 il gestore ha inviato la relazione di cui all'art. 12 comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori (informandoli dell'avvenuto raggiungimento dell'accordo) e nessuna contestazione è pervenuta nei termini;

ritenuto, conclusivamente:

- di omologare l'accordo;
- di disporre la pubblicità dell'omologa ai sensi degli artt. 10-12 l. 3/2012;
- di disporre che l'organismo di composizione della crisi che ex art 13 l. n. 3/2012 provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e a vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) omologa la proposta di composizione della crisi presentata da Gigliotti Maria Rosaria;
- 2) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 3) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato nelle stesse forme già indicate in sede di fissazione di udienza.

Si comunichi alla ricorrente ed al gestore della crisi.

Cosenza, 26/01/2019

Il Giudice  
dott.ssa Giusi Ianni

